

Prot.n°: AIO/AIONAZ/SEN/001/2012/PDL/lcv

OGGETTO: modifiche al percorso formativo del datore di lavoro che intende svolgere il compito di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) ai sensi dell'Art. 34 comma 2-3 del D.Lgs. 81/08.

Nella seduta del 21-12-11 la Conferenza Stato Regioni ha emanato le nuove regole per l'espletamento del percorso formativo e aggiornamento per il datore di lavoro che vuole assumere l'incarico di RSPP nella propria azienda. Si è quindi giunti alla conclusione dell'iter decisionale previsto dall'Art. 34 comma 2 del D.lgs. 81/08, già in questo articolo era prevista che la formazione dovesse essere come minimo di 16 ore fino ad un massimo di 48 ore a seconda della categoria di rischi dell'attività lavorativa.

In base alla classificazione ATECO (2002-2007) la macro categoria Sanità è stata inserita nelle attività lavorative ad ALTO RISCHIO.

Questa collocazione porta alla logica conseguenza che i percorsi formativi fino ad ora svolti non siano più sufficienti sia per i contenuti che per la durata degli stessi.

I contenuti saranno divisi in quattro moduli: Modulo normativo, Modulo gestionale (gestione e organizzazione della sicurezza), Modulo tecnico (individuazione e valutazione dei rischi), Modulo relazionale (formazione e consultazione dei lavoratori). La durata del percorso formativo sarà di 48 ore.

Nell'Accordo è previsto anche un aggiornamento periodico di 14 ore a cadenza quinquennale (entro il 2017) per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui all'Art. 3 del DM 16-01-97.

Per gli esonerati ai sensi dell'Art. 95 della 626 l'aggiornamento deve essere fatto entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo (entro il 2014) e dovranno partecipare ad un corso della durata di 48 ore.

Per chi inizia una nuova attività e intende svolgere il compito di RSPP deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dall'inizio della propria attività.

Pierluigi Martini

L'AIO ha avviato un percorso per richiedere un aggiornamento della classificazione ATECO al Ministero del Lavoro per portare la attività dello studio Odontoiatrico da ALTO a BASSO rischio.

Riteniamo che in base alle segnalazioni di infortuni (quasi nulla) dei dipendenti degli studi

prevenzione degli infortuni con ingenti investimenti a totale carico dei professionisti datori

AIO Associazione Italiana Odontoiatri

Via Cavalli, 30 10138 Torino

T +39 011 4343824 F +39 011 4301932

www.aio.it segreteria@aio.it odontoiatrici negli ultimi 5 anni si debba rivedere la nostra posizione. Questo è un dato oggettivo che in maniera incontrovertibile ci deve far scalare nella classifica di rischio, anche perché la categoria degli odontoiatri si distingue per l'aggiornamento e i sistemi di

di lavoro.

Pierluigi Delogu